



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO:

Variante parziale n.8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art.17 comma 5 lettera f) della L.R.56/1977 e s.m.i. con procedimento integrato per la verifica VAS - Adozione.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. GIORDANO Flavio - Consigliere	Sì
5. TALLONE Giovanni - Consigliere	Sì
6. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
7. ARMANDO Eleonora - Consigliere	Sì
8. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
9. GIORDANENGO EZIO - Consigliere	Sì
10. RE Silvio - Consigliere	Sì
11. GIRAUDO Marco - Consigliere	Sì
12. MASSA Ivana - Consigliere	Giust.
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa ZEROLI Sonia, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione del Tecnico comunale arch. Abellonio dott.ssa Roberta;
 - Preso atto che il Comune di Cervasca è dotato quale strumento urbanistico generale del Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. 26/05/2008 N° 16-8827;
 - Constatato che a seguito di intervenuti fabbisogni il Comune ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
 - Preso atto che con la Determinazione N° 295 in data 21/04/2023 è stato affidato al libero professionista GALLO arch. Fabio dello Studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. – Cuneo via Moiola 7, l'incarico di redigere la Variante Parziale N°8 al P.R.G.C. vigente;
 - Rilevato che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (8% in applicazione della L.R. 13/2020) nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- Dato atto che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 6.766 ab.;

- Atteso che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 6.766 (ab 3.383 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una variazione totale pari a mq. + 3.338 e dunque rientrando nel limite imposto dalla L.U.R.. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 6.766 ab. che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apporta un ampliamento di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata (vedasi schema riassuntivo);
- Dato atto che:
 - Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 764.565, l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 45.874. Con precedenti procedimenti si sono operati degli incrementi superficiali per una quantità totale pari a mq. + 23.043. Con la VP4 è altresì stata utilizzata la capacità edificatoria, senza effettivo ampliamento superficiale, corrispondente al residuo in oggetto.
 - In seguito alle modifiche intercorse con la VP6 si è ottenuto un residuo a disposizione pari a mq. 38.692 di Superficie Territoriale priva di capacità edificatoria, avendo esaurito la possibilità di incrementi di capacità edificatoria. Si è utilizzata, inoltre, una quantità pari a mq. 9.788 di ST relativa all'ampliamento assentito ex lege 13/2020 (2%).
 - Con la presente variante non si effettua un incremento pari a mq. 1.619 che si va a conteggiare sul residuo rimasto del 2%.
 - Pertanto, a seguito delle modifiche descritte, permangono dell'incremento del 6% assentito da legge ancora a disposizione mq. 38.692 di ST priva di indice edificatorio.
 - In riferimento all'ulteriore ampliamento ex lege 13/2020 (2%), con tale intervento l'ampliamento totale diviene pari a mq. 11.407 (9.788 + 1.619) e rimane, dunque, a disposizione una quantità pari a mq. 3.884 di ST (15.291 – 11.407).

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

**TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI
ALL'ART.17, C.5**

Variante	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 6.766		S.T. aree Produttive
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	764.565
			0,06
	3.383	ab	45.874

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>
VP 1	-	-	-
VP 2	+ 138	-	-
VP 3	+ 3.200	-	+ 8.260
VP 4	-	-	+ 14.783 22.831 *
VP 5	-	-	-
VP 6	-	-	- 15.861 15.861 **
VP 7	-	- 4.719,4	-
TOTALE MODIFICHE	+ 3.338	- 4.719,4	+ 7.182
RESIDUO A DISPOSIZIONE	- 6.721 mq	4.719,4 mc	38.692 mq * ST senza indice
	+ 45 mq	+ increm. 4%	
			Utilizzo 2% LR 13/20 15.291
VP 6	-	-	+ 9.788
VP 8	-	-	+ 1.619
TOTALE MODIFICHE	-	-	+ 11.407
RESIDUO A DISPOSIZIONE	-	-	3.884 mq
	-	-	

* La superficie territoriale pari a mq. 22.831 indicata è stata utilizzata in sede di Variante Parziale n. 4 per l'incremento degli indici edificatori (rapporto di copertura) per l'area D1; pertanto, tale superficie risulta essere ancora utilizzabile per future esigenze di settore, seppure priva di capacità edificatoria.

** La superficie territoriale pari a mq. 15.861 indicata è stata utilizzata in sede di Variante Parziale n. 6 per l'incremento degli indici edificatori (rapporto di copertura) per l'area D1; pertanto, tale superficie risulta essere ancora utilizzabile per future esigenze di settore, seppure priva di capacità edificatoria. Tale dato può essere pertanto sommato a quello derivante dalla VP4 (mq. 22.831) portando ad una diponibilità complessiva pari a mq. 38.692 di ST priva di capacità edificatoria.

- Dato atto che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- Visto che il Comune di Cervasca, ha individuato l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini della verifica V.A.S. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 29/11/2021;
- Dato atto che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante verrà richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- Atteso che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- Atteso che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- Rilevato che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il Piano Paesaggistico Regionale dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante;
- Visto il progetto della Variante Parziale N° 8 al P.R.G.C., redatto da libero professionista GALLO arch. Fabio dello Studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. – Cuneo via Moiola 7;
- Dato atto che l'ufficio tecnico comunale, sulla base del progetto preliminare della Variante Parziale N° 8 al P.R.G.C. ha eseguito la valutazione circa l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei componenti il Consiglio Comunale rispetto a quanto oggetto della Variante Parziale N° 8 al P.R.G.C. con il seguente esito:
- Tutti i Consiglieri Comunali hanno autocertificato l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado sia in linea retta che in linea collaterale con i soggetti proprietari degli immobili interessati dalla Variante Parziale N°8 al P.R.G.C.
- Il Sindaco dichiara aperta la discussione, chiede di intervenire il consigliere di minoranza Giraudo Marco il quale premette che lavora in ambito sanitario e per questo elenca una serie di aneddoti in merito ai tempi necessari per ottenere visite specialistiche da parte dei cittadini.

Prosegue osservando che ormai i cittadini sono assuefatti e rassegnati di fronte a certe lungaggini. Gli istituti bancari, avendo fiutato l'affare, propongono coperture assicurative a caro prezzo. Prosegue affermando che il Sindaco lo ha informato della opportunità della variante parziale della quale oggi stiamo discutendo ma si chiede con quale coraggio questa amministrazione è disposta a offrire ai privati questa opportunità che non porterà alcun beneficio ai cittadini di Cervasca neanche in termini di ricaduta sulle opportunità di lavoro. Prosegue leggendo degli stralci di articoli di giornale. Approvando la delibera di variante, si consentirà l'apertura dell'ennesimo

centro privato dietro il quale non potrà che esserci la strategia del guadagno. Di fatto, l'Italia sta trasformando la sanità da pubblica in privata. Preannuncia, quindi, il suo voto contrario in quanto non vuole essere complice dell'ennesima perdita a danno della sanità pubblica e invita l'intero consiglio a riflettere sulle sue parole. Discutere del tema "sanità" va oltre i compiti di un consiglio comunale ma tutto ha inizio anche da piccoli gesti e la votazione di questa sera è uno di quelli. Di fatto non si esprime in termini contrari rispetto alla variante in sé ma all'assenza di ricadute favorevoli per il territorio.

Prende la parola il Sindaco il quale concorda con alcune opinioni espresse dal consigliere Giraudo; ricorda al consiglio i numerosi interventi che ha subito, tutti eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche che vanno difese come va difesa la sanità pubblica. Semmai si dovrebbe intervenire sulla possibilità, consentita ai medici, di svolgere le loro mansioni sia in ambiti pubblici che privati, in un evidente conflitto di interesse. Fa presente, infine, che il centro medico che dovrebbe aprire a Cervasca opera già a Cuneo ed è convenzionato con la Asl e che, qualora questa sera il consiglio dovesse esprimersi negativamente, con tutta evidenza offrirebbe questa possibilità di apertura ad altri comuni, privando così i cittadini del comune della possibilità di operarsi sul territorio di Cervasca.

Chiede di intervenire anche il consigliere RE Silvio il quale chiede al tecnico comunale se sia possibile condizionare la variante alla convenzione con il pubblico del futuro centro. Avutane risposta negativa, prosegue chiedendo se per la realizzazione di questo centro medico sia previsto il pagamento di un contributo straordinario auspicando che il cambio di destinazione d'uso a seguito dell'approvazione della variante, abbia dei risvolti positivi a favore delle casse comunali. L'arch. Abellonio si impegna ad approfondire la questione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, nessun altro chiedendo di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il P.R.G.C. vigente;
- Vista la L.R. 56/1977 e s.m.i. ed in particolare l'art. 17 – comma 5;
- Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Acquisito il parere favorevole e l'attestazione in merito alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal Responsabile del servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti: 11

Votanti: 9

Astenuti 2 (RE Silvio; GIRAUDO Marco)

Favorevoli 9

Contrari 0

DELIBERA

- 1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, e che vengono a costituire le motivazioni dell'assunzione del presente provvedimento;

- 2) di adottare la variante parziale n. 8 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. i., redatta dal libero professionista GALLO arch. Fabio dello Studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. – Cuneo via Moiola 7, costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione e Rapporto preliminare;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Tav.2d/7 – Azzonamento Santa Croce scala 1:2.000;
 - Tav.3/11 – Azzonamento territorio scala 1:5.000.
- 3) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 4) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 5) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 6) di dare atto che la presenta variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- 7) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 8) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Istruttore Tecnico Direttivo ABELLONIO arch. Roberta cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 9) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 dell L.R. 56/77 e s. m. ed i.

* * * * *

Quindi:

- Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.
- A votazione palese per appello nominale avente il seguente esito

Presenti: 11
Votanti: 9
Astenuiti 2 (RE Silvio; GIRAUDO Marco)
Favorevoli 9
Contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la deliberazione presente eseguibile immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa ZEROLI Sonia

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 31/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ZEROLI Sonia